

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 09/04/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34901-mar-e-contractors-tra-profili-giuridici-e-aspetti-pratici-il-decreto-m-i-n-266-del-28-dicembre-2012>

Autore: Cataldi Carmelo

**Marò e Contractors tra profili giuridici e aspetti pratici. Il
Decreto M.I. n. 266 del 28 dicembre 2012**

Marò e Contractors tra profili giuridici e aspetti pratici. Il Decreto M.I. n. 266 del 28 dicembre 2012

Da più di cinque anni ormai il fenomeno della pirateria, prima circoscritto alla sola area prospiciente il Somaliland e poi in quella parte dell'Oceano Indiano individuata, per quanto attiene lo Stato Italiano, attraverso apposito decreto del Ministero della Difesa¹, nonché la vicenda dei due fucilieri di marina Massimiliano La Torre e Salvatore Girone, imputati in India dell'omicidio di due pescatori e in Patria di Violata Consegna e Distruzione di materiale d'armamento e Omicidio Preterintenzionale, hanno portato prepotentemente all'attenzione del circuito mediatico sia il fenomeno, oggettivamente come si presenta, che i soggetti che ne fanno parte.

A livello internazionale sono stati approntati due sistemi militari d'intervento il primo, attraverso il contributo della Nato con l'operazione *Ocean Shield* del 2008 e il secondo della Comunità Europea con l'operazione *Eunavfor Atlanta*, prorogata fino al 2014.

Queste operazioni militari internazionali rappresentano l'unica risposta concreta e ufficiale al fenomeno della pirateria nell'Oceano Indiano e rispecchiano giuridicamente e compiutamente gli interessi sovranazionali posti a tutela della comunità internazionale stessa.

In entrambi gli strumenti l'Italia ha profuso e profonde tutt'ora le migliori risorse della sua Marina Militare.

¹ Decreto del Ministero della Difesa del 1° settembre 2011 pubblicato su G.U. n. 212 del 12 settembre 2011.

Art. 2 Spazi marittimi internazionali a rischio pirateria di previsto intervento dei nuclei militari di protezione

1. Gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, nei quali la protezione delle navi battenti bandiera italiana può essere assicurata mediante l'imbarco di Nuclei militari di protezione, sono individuati dalla porzione dell'Oceano Indiano delimitata a nord ovest dallo Stretto di Bab El Mandeb, a nord dallo Stretto di Hormuz, a sud dal Parallelo 12°S e a est dal Meridiano 78°E.

Purtroppo nell'estate del 2011 le cose si sono complicate, ma soprattutto aggravate e sull'emotività delle operazioni Strade Sicure² e Strade Pulite³ il Ministro della Difesa di allora, di concerto con gli altri Ministri del proprio governo, ritenne di espandere e surrogare gli interventi già previsti con copertura Nato e CE, con singolari attività del tutto a carattere nazionale attraverso l'imbarco di team di militari della Marina su navi civili per la protezione dei singoli navigli in transito dal Corno d'Africa e attraversanti l'Oceano Indiano.

Le vicende conseguenti, che hanno implicato via via sempre di più profili di diritto internazionale e della navigazione, con un incidentale contenzioso giuridico che si sta trascinando da più di un anno, sono oltremodo sotto l'attenzione di tutta l'opinione pubblica mondiale.

Ma non è di questo che qui si vuole trattare, bensì della natura giuridica e degli strumenti normativi approntati sia dal legislatore che dai Ministeri in materia di NMP (Nuclei Militari di Protezione) e Guardie Particolari Giurate (alias Contractors).

In principio fu, qualcuno ironicamente direbbe, il Decreto Legge 12 luglio 2011 n. 107 che all'art. 5 e seguenti individuava i termini entro cui si doveva esercitare la giurisdizione dello Stato Italiano e chi sarebbero stati i soggetti destinatari di quei poteri coercitivi di contrasto alla pirateria.

² L'Operazione "Strade Sicure", ha avuto inizio il 4 agosto 2008 in quanto legislativamente prevista dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" e dal DL del 1° luglio 2009 n. 78. La legge 07 agosto 2012, n.135 che ne ha prorogato l'efficacia fino al 31 dicembre 2013.

³ L'Operazione "Strade Pulite" è stata prevista attraverso l'articolo 2, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90 "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", convertito poi in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

Occorre precisare che le misure poste in essere attraverso il predetto Decreto Legge vedono due soggetti principali portatori di interessi convergenti in parte e di altri diametralmente opposti nelle finalità della tutela di detti scopi e cioè il ministero della Difesa e l'Associazione di Armatori Navali (Confitarma).

Aldilà di ciò emergono, rispettivamente dall'art. 5 e seguenti del D.L. 107/2011, due figure giuridiche di operatori della sicurezza del tutto nuove e cioè le squadre operative di militari della Marina e le squadre di "servizi di protezione" formate da guardie giurate "particolari" come di seguito si illustrerà meglio.

Nel precitato D.L. per i componenti dei NMP sono state previste apposite regole d'ingaggio dovute per la specifica funzione pubblica e tecnica-professionale dei soggetti in quanto gli stessi svolgono una funzione statale, nonché per gli obiettivi da conseguire e qualifiche di polizia giudiziaria (ufficiale ed agente di p.g.) del tutto però estranee soggettivamente alle FF. AA. se non a livello apicale (solo un Comandante di Corpo ha funzioni di p.g. peraltro esclusivamente militari).

Per le squadre dei "servizi di protezione" non è prevista invece alcuna delle funzioni attribuite ai componenti dei NMP e soltanto attraverso il Decreto 28 dicembre n. 206 (GU n. 75 del 29.03.2013) che regola l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, si rileva che alla fine i loro poteri d'intervento sono pari a zero.

Proprio all'art. 5 lett. d del predetto decreto ministeriale si affronta l'uso delle armi partendo dall'istituzione di servizi che dovranno tenere conto delle seguenti prescrizioni..... "limitare l'uso delle armi alla sola ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'art. 52 del codice penale".

Questa è l'unica regola d'ingaggio per i “servizi di protezione” che sembra molto riduttiva rispetto allo scopo voluto di far fronte alla pirateria con uno strumento idoneo che sembra invece, in detto caso, del tutto insufficiente e spuntato.

Peraltro è da evidenziare che anche per i NPM, in caso di azione contenitiva o di contrasto di atti di pirateria, si ritiene che difficoltà di ordine giuridico e militare si presenterebbero all'orizzonte, quale ad esempio in caso di sequestro dell'imbarcazione usata dai pirati o la custodia di eventuali pirati catturati.

Ulteriori incertezze sul piano procedurale si possono profilare in conseguenza di consistenti e articolati eventuali attacchi di pirateria, che già mettono a dura prova organismi istituzionali e ben strutturati militarmente come le forze anti-pirateria *Ocean Shield Eunavfor Atlanta* e che di contro, sia per i NPM che per i “servizi di protezione” sono e sarebbero di insormontabile contenimento.

Curioso è tra l'altro che il decreto 266/2012 del M.I. si lancia in un'articolata regolamentazione della struttura dei “servizi di protezione” privati, da come devono essere “arruolati” le GPG alle proprie caratteristiche soggettive, dai corsi da effettuare alle tantissime autorizzazioni di cui si devono munire gli armatori e gli stessi operatori, dalla custodia delle armi, allo sbarco e imbarco delle stesse, non regolando giuridicamente invece la figura dell'operatore e le modalità e le finalità del suo intervento!

Insomma sembra che la montagna abbia partorito un topolino e che al di là delle intenzioni di voler rispondere ad una richiesta necessaria di sicurezza sui mari, si sia pensato solo a mettere dei panni caldi e colorati senza voler effettivamente affrontare il problema con strumenti giuridicamente e operativamente idonei.

Ora, a prescindere che ai “contractors” possono essere fornite armi “leggere” anche a funzionamento automatico e di calibro pari o in-

feriore a 308 Win (7.62x51) e che i medesimi possono svolgere tale incarico dopo aver frequentato corsi *ad hoc* presso strutture del Ministero della Difesa che rilascerà attestato di superamento del corso, ma quale obbligo privato o giuridico alla fine li può costringere a intervenire contro i pirati? Nessuno!⁴

Mentre per i NPM esiste un protocollo d'intervento a cui i soggetti sono vincolati funzionalmente e militarmente, e in considerazione delle qualifiche di p.g. attribuite loro a riguardo degli artt. 1135 e 1136 del codice della navigazione, questi hanno obblighi stringenti d'intervento in caso di attacco ai danni della nave a bordo della quale si trovano ai sensi dell'art. 55 c.p.p.⁵ tutto questo, invece, per i “servizi di protezione” non è previsto!

Non bisogna dimenticare che tra l'altro la possibilità di attivazione delle guardie giurate (alias servizi di protezione) è prevista solo in caso in cui non sono disponibili i servizi di protezione privilegiati (NPM) di cui al comma 1 del predetto art. 5 del D.L.107/2011.

Insomma molta approssimazione anche sotto il profilo della decretazione normativa e della creazione strutturale di organismi militari o para militari, che alla fine hanno dimostrato i propri limiti anche nel caso dei Marò alla prima difficoltà di ordine internazionale.

Dr. Carmelo Cataldi

4 Sembra si siano verificati casi in cui alcune squadre di contractors straniere, in più occasioni, si siano rifugiati nella “cittadella” lasciando la nave indifesa dagli attacchi dei pirati.

5 **Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria**

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (326).

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (58, 131, 348-3, 370, 378).

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57, 383).